

Espropriazione per pubblica utilità - indennità di esproprio – decurtata per effetto dell'applicazione di un'imposta introdotta sette mesi dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ne fissava l'ammontare – responsabilità dell'Amministrazione per i danni derivanti dalla ritardata esecuzione del giudicato – violazione dell'art. 1, Protocollo n. 1, CEDU – sussiste.

Integra la violazione dell'art. 1, Protocollo n. 1, CEDU l'applicazione retroattiva di una legge in materia fiscale entrata in vigore sette mesi dopo la sentenza con cui si stabiliva l'indennità di espropriazione ed il risarcimento dovuto, in quanto l'applicazione della nuova legge ha alterato il giusto equilibrio tra le esigenze di interesse generale e gli imperativi di salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo (nel caso di specie, la Corte ha affermato che se l'Amministrazione avesse dato tempestiva esecuzione alla decisione che fissava l'importo dell'indennità di esproprio, questa non sarebbe stata assoggettata al nuovo regime fiscale nel frattempo intervenuto).

Fatto. Il ricorrente, residente prima del suo decesso ad Ispica (Ragusa), era proprietario di un terreno edificabile, che in una data imprecisata fu occupato dal Comune allo scopo di edilizia residenziale pubblica.

Con delibera del 15 marzo 1983, l'amministrazione comunale decretò l'espropriazione del suddetto terreno.

Il 20 luglio 1983, il ricorrente adì la Corte d'appello di Catania per ottenere l'indennità di espropriazione riconosciutagli dalla legge n. 2359 del 1865 ed il risarcimento dei danni per il ritardo nel pagamento della stessa.

Con sentenza del 23 febbraio 1990, la Corte d'appello di Catania accolse il ricorso e condannò l'amministrazione al versamento di un indennizzo di espropriazione corrispondente al valore di mercato del terreno, pari a £ 3.574.900.000 (circa 1.846.281,00 euro), oltre gli interessi legali ed il risarcimento del danno per il ritardo nel pagamento della somma dovuta.

Il 10 luglio 1991, constatata l'inottemperanza dell'amministrazione, il ricorrente presentò ricorso al T.A.R. di Sicilia al fine di ottenere l'esecuzione della sentenza. Con sentenza del 9 ottobre 1991, il giudice amministrativo ordinò il versamento dell'indennità di espropriazione entro il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza e nominò un commissario incaricato di garantire il pagamento.

Soltanto il 4 gennaio 1995, l'intera somma dovuta, pari a 2.630.990,00 euro, fu versata al ricorrente. Tale importo venne tuttavia decurtato in applicazione di un'imposta del 20% alla fonte sulle indennità di espropriazione prevista dalla legge n. 413 del 30 dicembre 1991.

Il 27 marzo 1996, il ricorrente presentò alla commissione tributaria provinciale di Ragusa un ricorso con il quale contestava l'applicazione dell'imposta del 20% in quanto la legge n. 413 del 1991 era entrata in vigore successivamente al decreto di espropriazione.

Dopo la sentenza di condanna alla restituzione della somma dovuta, l'amministrazione propose appello innanzi alla commissione tributaria regionale di Palermo, che fu rigettato in data 11 dicembre 1999.

Con sentenza del gennaio 2001, la Corte di cassazione accolse in ricorso dell'amministrazione, statuendo che il momento decisivo per l'applicabilità della legge n. 413 del 1991 era quello del versamento dell'indennità di espropriazione e non quello del trasferimento del diritto di proprietà.

Il ricorrente adiva la Corte EDU, lamentando la violazione dell'art. 1, Protocollo n. 1, CEDU (*protezione della proprietà*) in quanto la riduzione dell'indennità di espropriazione era dovuta al ritardo nel pagamento da parte dell'amministrazione comunale ed all'applicazione retroattiva di una

legge entrata in vigore dopo l'adozione del decreto di espropriazione ed il passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'appello di Catania.

Diritto. La Corte ha innanzitutto ricordato che una misura di ingerenza deve tener conto di un giusto equilibrio tra le esigenze dell'interesse generale della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo.

Di conseguenza, l'art. 1, Protocollo n. 1, CEDU garantisce che non venga imposto un carico eccessivo alla persona interessata e che non sia pregiudicata la sua situazione finanziaria.

La Corte ha rilevato che la legge n. 413 del 1991, prevedendo per la prima volta un'imposizione fiscale in tale ambito, è entrata in vigore più di sette mesi dopo la data nella quale la sentenza della Corte di appello di Catania riguardante l'ammontare dell'indennità di espropriazione era diventata definitiva.

Il ritardo da parte dell'amministrazione nel dare esecuzione a questa sentenza ha avuto un'influenza determinante sull'applicazione del nuovo regime fiscale.

Infatti, l'indennità concessa non sarebbe stata assoggettata all'imposta prevista dalla nuova normativa se l'esecuzione della sentenza fosse stata regolare e tempestiva.

Pertanto, la Corte, ritenendo che nel caso di specie l'applicazione della legge n. 413 del 1991 non ha garantito quel giusto equilibrio fra l'interesse generale e la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo, ha concluso per la violazione dell'art. 1, Protocollo n. 1, CEDU.

Infine la Corte ha liquidato all'erede del ricorrente la somma di 1.100.000 euro a titolo di danno materiale, di 3.000 euro per il danno morale e di 10.000 per le spese legali.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 1, Protocollo n. 1, CEDU – Protezione della proprietà

Art. 11 della L. n. 413/1991

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Art. 1, Protocollo n. 1, CEDU – sull'applicazione delle misure di ingerenza: *Tre Traktörer AB c. Svezia*, 7 luglio 1989, § 59; *M.A. ed altri c. Finlandia*, (dec.), n. 7793/95, 10 giugno 2003.